


Un tweet da Fondaereo

I numeri e i grafici che seguono evidenziano lo stato di salute di Fondaereo che, da inizio anno, ha visto il patrimonio aumentare di circa 6 milioni di euro con una gestione finanziaria che ha prodotto, per il 75% del patrimonio complessivo, un rendimento medio del 3,5% e un numero di iscritti in aumento di 369 unità.



PATRIMONIO	
31-dic-20	457.234.819,35 €
30-set-21	463.022.607,75 €
Variazione %	1,27%
	5.787.788,40 €

ISCRITTI	
31-dic-20	8152
30-set-21	8521

Variazione %	4,53%
--------------	-------

Variazione	369
------------	-----

Ricordiamo che Fondaereo è un fondo a capitalizzazione individuale, ciascun aderente ha una propria posizione del tutto autonoma rispetto a quella degli altri aderenti al Fondo, una sorte di salvadanaio (costituito dal numero di quote possedute nell'ambito del comparto a cui si appartiene) il cui valore può variare a seguito di versamenti o prelievi di somme a titolo di anticipazioni o riscatto e dal risultato della gestione finanziaria. Pertanto eventuali decisioni del singolo (disinvestimenti per anticipazione o riscatto, modifica del comparto d'investimento ecc.), non producono effetti sulla posizione degli altri singoli aderenti.

Ma il Fondo Pensione non vive solo di gestione finanziaria, massima attenzione è dedicata alla trasparenza, all'efficienza di gestione e al rapporto con gli aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha rafforzato i presidi di controllo e definito il nuovo Sistema di Governo del Fondo (per consultare il documento disponibile nel sito www.fondaereo.it clicca [QUI](#)) ed è intervenuto per diminuire l'incidenza dei costi di gestione migliorando il valore dell'ISC – indicatore sintetico dei costi – dei comparti Protezione, Equilibrio e Crescita (per consultare il documento disponibile nel sito www.fondaereo.it clicca [QUI](#)).

Il sito www.fondaereo.it costituisce il principale canale di informazione e comunicazione per e verso gli aderenti; chi ha necessità di parlare con il personale del Fondo può, attraverso il sito internet accedere al servizio di appuntamento telefonico/web, grazie al quale gli aderenti possono scegliere il giorno, l'orario e la persona con cui parlare ([PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO](#)).

Questo servizio attivo dal mese di settembre 2021, consente al Fondo di raccogliere le principali esigenze degli aderenti e adoperarsi per poterle soddisfare nel miglior modo possibile. Al fine di condividere l'esperienza, di seguito si riportano alcune richieste di chiarimento ritenute d'interesse diffuso per gli aderenti e le relative indicazioni fornite dal personale del Fondo.



ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

D. E' possibile presentare una richiesta di adesione di un figlio o del coniuge, fiscalmente a carico, che non sono presenti nel proprio stato di famiglia e, quindi, non conviventi? (es. figlio studente fuori sede)

R. Il Regolamento di Fondareo prevede che alla richiesta di adesione debba essere allegato lo stato di famiglia. Tuttavia, considerato che la normativa fiscale prevede che possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero, il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato e i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito, si ritiene che alla richiesta di adesione possa essere allegato un documento diverso dallo stato di famiglia che attesti l'identità ed il grado di parentela con l'iscritto principale (es. certificato di nascita con indicazione delle generalità dei genitori, certificato di matrimonio).



RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

D. l'aderente chiede se durante il periodo di percezione della R.I.T.A. è possibile svolgere attività lavorativa di ogni tipologia (lavoro subordinato, autonomo, ecc.), in ITALIA o all'estero.

R. Con riferimento al quesito, la normativa di riferimento prevede che le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possono essere erogate in forma di RITA ai lavoratori che, in presenza degli altri requisiti, "cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi" o "risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi" (art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto lgs. 252/2005)".



Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata, nel caso previsto dal comma 4-bis dell'art. 11, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve quindi sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma. E', quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA. Pertanto si ritiene ammissibile la richiesta.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) – Riscatto art. 12 comma 2 lettera b) Statuto Fondareo

D. l'aderente è destinatario di un provvedimento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo dal 22 agosto 2021 al 21 agosto 2022. Il giorno 15 settembre 2021 il proprio datore di lavoro comunica che il rapporto di lavoro verrà sospeso, in pari data, a zero ore e senza rotazione. L'aderente chiede se è possibile riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata ai sensi di quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettera b) dello Statuto di Fondareo, senza attendere il decorso dei 12 mesi previsti dalla norma.



R. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha espresso nel corso del tempo propri orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14 comma b del decreto Legislativo 252/2005 – Riscatto della posizione in caso di Cassa Integrazione Guadagni – fattispecie a cui si riferisce quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettera b) dello statuto di Fondareo. In particolare, la COVIP ha osservato "che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista dal citato art. 14, comma 2, lett. b) per la sola causale dell'inoccupazione, è stata estesa dalla stessa COVIP, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel documento Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni, adottati il 28 novembre 2008.

Nel citato documento viene precisato che "... si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche laddove, come nella cassa integrazione, non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. In analogia con quanto previsto dalla legge per l'ipotesi dell'inoccupazione, la perdurante situazione di inattività è stata individuata dalla Commissione nel decorso di almeno 12 mesi. Al riguardo, in linea con la previsione in materia di inoccupazione, la COVIP ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere "continuativo".

Relativamente alla possibilità di chiedere il riscatto prima del decorso dei dodici mesi, la COVIP reputa ammissibile che le forme pensionistiche complementari diano corso, ad esito dell'istanza pervenuta, alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla normativa in vigore e dagli orientamenti della COVIP, con riferimento al caso prospettato, essendo stato sospeso il rapporto di lavoro a zero ore a partire dal 15 settembre 2021, si ritiene di non poter accogliere l'istanza di riscatto parziale di cui all'art.12 comma 2 lettera b) dello Statuto di Fondareo, in quanto il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore risulta essere inferiore ai 12 mesi.